

Risposta n. 159/2026

OGGETTO: Somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, pagate dal coniuge del dipendente – Articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* riferisce che alcuni dipendenti, "*beneficiari del credito welfare, maturato anche con riferimento a precedenti annualità*", intendono richiedere il rimborso di spese di istruzione, sostenute nell'interesse dei propri figli, di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In particolare, l'*Istante* rappresenta l'ipotesi di un dipendente intenzionato a richiedere il rimborso delle citate spese d'istruzione, che "*risultano regolarmente documentate e riconducibili alle finalità previste dall'art. 51, comma 2, lett. f-bis),*

TUIR", che, tuttavia, sono state pagate "dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato da questi, mediante un conto corrente a lui esclusivamente intestato".

Tanto premesso, l'*Istante* chiede di chiarire se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR, tra le somme erogate a titolo di rimborso delle spese di istruzione sostenute nell'interesse dei familiari indicati nel citato articolo 12 del TUIR, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, rientrino anche quelle pagate dal coniuge del dipendente titolare del credito *welfare*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* fa presente che l'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR "*stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro [...] per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione». La disposizione individua, quindi, quali presupposti applicativi, l'erogazione del benefit nell'ambito del rapporto di lavoro e la sua destinazione a favore di un familiare fiscalmente rilevante per le finalità agevolate, senza richiedere che la spesa sia stata materialmente effettuata dal dipendente*".

Al riguardo, a parere dell'*Istante*, le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria in materia di *welfare* aziendale si sono "*prevalentemente concentrate sulla riferibilità della documentazione di spesa al lavoratore o ai familiari fiscalmente*

rilevanti, senza soffermarsi in modo specifico sull'identità del soggetto che provvede materialmente al pagamento".

L'Istante ritiene, inoltre, che ulteriori elementi interpretativi possano essere ricavati dalla disciplina delle detrazioni. A tal riguardo, l'Istante afferma che *"nei regimi agevolativi fondati sulla riferibilità della spesa al contribuente o ai familiari fiscalmente rilevanti, il requisito decisivo non coincide con l'identità del soggetto che provvede materialmente al pagamento, ma con la riconducibilità sostanziale dell'onere al nucleo familiare rilevante ai sensi dell'articolo 12 TUIR".*

Con riferimento al contesto del welfare aziendale, l'Istante evidenzia che *"l'indifferenza rispetto all'identità del soggetto che ha materialmente effettuato il pagamento risulta ancor più giustificata, in considerazione della particolare struttura del credito welfare disciplinato dall'articolo 51 TUIR, che non costituisce una somma liberamente disponibile, ma un'utilità attribuita al dipendente e utilizzabile esclusivamente per le categorie di beni e servizi individuate dalla legge".*

Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR, in particolare, *"il beneficio è destinato alle spese di educazione e istruzione sostenute nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 TUIR"* e, quindi, *"il credito risulta soggettivamente attribuito al dipendente e oggettivamente vincolato a una specifica finalità familiare".*

L'Istante ritiene, dunque, che *"l'eventuale non coincidenza tra il soggetto che richiede il rimborso e quello che ha materialmente effettuato il pagamento costituisce una modalità ordinaria di gestione delle spese familiari e non incide sulla riferibilità della spesa al nucleo familiare fiscalmente rilevante, con la conseguenza che, ai fini del rimborso welfare, rileva non l'identità dell'esecutore materiale del pagamento, ma la*

ricongiungibilità della spesa alle finalità agevolate previste dall'art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR e la sua riferibilità a un familiare indicato nell'art. 12 TUIR", fermo restando che "la medesima spesa non può essere utilizzata più volte ai fini del riconoscimento di ulteriori benefici fiscali o rimborsi".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente *«tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»*.

Tale disposizione sancisce il c.d. "principio di onnicomprensività" del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, salve le tassative deroghe contenute nei commi successivi della medesima disposizione.

In particolare, ai sensi del successivo comma 2, lettera *f-bis*), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *«le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»*.

Con riferimento alle modalità di erogazione delle prestazioni, con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, concernente i *"Premi di risultato e welfare aziendale"*, è stato precisato che la formulazione della disposizione contenuta nella citata lettera *f-bis*) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi *"i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte"*.

Si fa presente, inoltre, che, come chiarito con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, concernente il *"Trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale"*, affinché i rimborsi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR non risultino imponibili, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, *"è necessario che nella documentazione comprovante l'utilizzo delle somme [sia] indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata per verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma. Pertanto, può essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il rimborso delle somme sia nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al dipendente sia nel caso in cui sia intestato al soggetto che ha fruito del servizio, fermo restando che da detto documento di spesa deve comunque risultare l'indicazione del fruitore del servizio per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell'articolo 12 del Tuir"*.

Per quanto di interesse in questa sede, con il medesimo documento di prassi è stato, inoltre, precisato che, *"non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 51, lettere f-bis) e f-ter), del Tuir, si ritiene che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente possa essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente, fermo restando, come detto, che dalla documentazione attestante la spesa venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma"*.

Analogo chiarimento è stato reso con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, concernente *"Misure fiscali per il welfare aziendale - Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"*, con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante *«Misure fiscali per il welfare aziendale»*, secondo cui, limitatamente al periodo d'imposta 2022, *«non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000»*.

Al riguardo, è stato chiarito che è possibile comprendere nel perimetro applicativo della norma l'erogazione di somme o rimborsi per il pagamento *"delle utenze domestiche"*, comprese quelle relative a *"immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti,*

sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese".

Con la citata circolare n. 35/E del 2022 è stato, altresì, precisato che, *"tenuto conto che la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, si ritiene necessario che il datore di lavoro [...] acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento [...]. In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria".*

Tanto premesso, sulla base della normativa e della prassi richiamate, si ritiene che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del TUIR, le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente, fermo

restando quanto detto con riferimento alla documentazione comprovante l'utilizzo delle citate somme.

Resta inteso che, con riferimento alle predette spese di istruzione rimborsate dall'*Istante*, il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale, in applicazione dei principi generali, in base ai quali la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall'imposta lorda è possibile nella misura in cui gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Ne consegue che la deduzione e la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.

A tal fine, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso di lui, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale
Sergio Cristallo
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**